

Regolamento per la concessione e l'utilizzo del marchio collettivo

“Terre di Pico”



Indice

Art. 1	Finalità - Ambito geografico - Destinatari	Pag. 2
Art. 2	Logotipo	Pag. 2
Art. 3	Commissione Tecnica di controllo	Pag. 3
Art. 4	Individuazione dei prodotti/servizi legittimati a beneficiare del marchio	Pag. 3
Art. 5	Disciplinare Generale dei prodotti ammessi all'utilizzo del marchio	Pag. 4
Art. 6	Istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo del marchio	Pag. 4
Art. 7	Revoca dell'autorizzazione all'utilizzo del marchio	Pag. 5
Art. 8	Diritti ed obblighi dei soggetti ammessi all'uso del Marchio	Pag. 6
Art. 9	Canone annuale	Pag. 6
Art. 10	Sanzioni	Pag. 6
Art. 11	Modifiche o integrazioni al regolamento	Pag. 7

Articolo 1

Finalità – Ambito geografico - Destinatari

1.1. – Il Comune di Mirandola istituisce il Marchio Collettivo denominato "Terre di Pico" (di seguito "marchio"), con lo scopo di qualificare prodotti e aziende radicati a livello locale che contribuiscano alla valorizzazione in chiave turistica e socio-economica del territorio.

1.2. - L'ambito geografico di pertinenza del marchio comprende nello specifico il territorio del Comune di Mirandola. Tale ambito si estende altresì alle aziende insediate nei comuni limitrofi facenti parte dell'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord, per i prodotti la cui tipicità sia legata a Mirandola a seguito di vicende storiche, tradizioni culturali e scambi commerciali.

1.3. - L'utilizzazione del marchio può essere concessa, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento, agli imprenditori che producono i beni che il marchio ha lo scopo di garantire, e gli eventuali servizi ad essi collegati.

1.4. - I soggetti utilizzatori del marchio dovranno perseguire i seguenti obiettivi:

- A) qualità, sicurezza alimentare e salubrità dei prodotti;
- B) salvaguardia ambientale;
- C) tutela del consumatore.

Articolo 2

Logotipo

Il marchio sarà identificabile attraverso il presente logotipo, indicante la dicitura "Terre di Pico" in colore nero, font Ringbearer Medium, contornato da una cornice asimmetrica in colore Pantone 1815 U, sovrastante due poligoni stilizzati a simboleggiare la terra, in colore Pantone 1815 U e Pantone 3975 U. Alla base del logotipo compare la dicitura "Mirandola" e "tesori da scoprire" in colore nero, font Century Gothic Regular.



—————> Cornice: colore Pantone 1815 U

—————> Testo: colore nero, font Century Gothic Regular

—————> Poligono destra: colore Pantone 3975 U

—————> Poligono sinistra: colore Pantone 1815 U

—————> Testo: colore nero, font Century Gothic Regular

Articolo 3

Commissione Tecnica di controllo

3.1. – Tutte le attività dirette alla tutela, al procedimento di rilascio, all'autorizzazione all'utilizzo del marchio (licenza d'uso) e alla sua revoca ed alla promozione del marchio sono demandate dal Comune di Mirandola, in via esclusiva, ad una Commissione Tecnica di controllo nominata dal Sindaco, le cui decisioni sono espressione della volontà del Comune stesso.

3.2. - La Commissione Tecnica è composta da cinque membri, dei quali due indicati dalla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di Modena, mentre gli altri tre sono espressione del Comune di Mirandola. La commissione rimane in carica per tre anni a decorrere dal provvedimento di nomina del Sindaco.

3.3. - La Commissione Tecnica esercita le attribuzioni contemplate dal presente regolamento.

3.4 – La Commissione Tecnica, ove non diversamente disposto, decide a maggioranza semplice, fatta salva la presenza, per la validità delle sedute, di almeno tre membri. La commissione provvede a nominare al proprio interno un Presidente. I provvedimenti emessi dalla Commissione Tecnica sono sottoscritti dal Presidente o da chi ne fa legittimamente le veci.

Articolo 4

Individuazione dei prodotti/servizi legittimati a beneficiare del marchio

4.1. - Con l'istituzione del marchio "*Terre di Pico*" il Comune di Mirandola si pone l'obiettivo di garantire lo sviluppo qualitativo e la promozione delle eccellenze del territorio nei settori agro-alimentare, rurale, manifatturiero, turistico, industriale. Il Marchio sarà utilizzato in particolare per contraddistinguere: prodotti alimentari, prodotti da forno, prodotti di pasticceria, prodotti ortofrutticoli, vini, liquori e bevande, latte e prodotti derivati, uova, miele, prodotti florovivaistici, produzioni animali, foraggio, granaglie, alimenti per animali, purché strettamente legati all'ambito territoriale di cui all'art.1, comma 1.2. Il marchio potrà essere altresì esteso a soggetti che contribuiscano attivamente alla valorizzazione di tali prodotti in una più ampia ottica di promozione del territorio, vale a dire a soggetti erogatori di servizi di ospitalità o accoglienza turistica, quali fattorie didattiche, agriturismi, pubblici esercizi, strutture alberghiere, bed & breakfast o analoghe forme di ricettività legalmente riconosciute che commercializzino, utilizzino o diffondano i prodotti interessati dal marchio.

4.2. – L'esame dei prodotti per cui è ammesso l'utilizzo del marchio avviene con lo scopo di verificare i requisiti e le caratteristiche indicati nel Disciplinare Generale (Art. 5) e garantiti dal marchio stesso.

4.3. - Il Disciplinare Generale all'occorrenza potrà essere modificato dalla Commissione Tecnica allo scopo di adeguarne il contenuto alla normativa in vigore ed agli obiettivi di tutela e promozione intrinseci alla concessione del marchio.

4.4. - L'estensione o la riduzione dell'elenco dei prodotti garantiti potrà essere deliberata, a maggioranza assoluta, dalla Commissione Tecnica, successivamente alla valutazione:

- della rilevanza delle quantità prodotte o trasformate;
- del grado di conformità qualitativa rispetto alle altre produzioni in elenco;
- della rilevanza locale dei prodotti in esame, con riferimento all'art.1, comma 1.1.

Articolo 5

Disciplinare Generale dei prodotti ammessi all'utilizzo del marchio

5.1. – Per la valutazione dei prodotti oggetto di domanda di autorizzazione all'utilizzo del marchio, la Commissione Tecnica si avvale del Disciplinare Generale di cui al successivo comma 5.2, relativo ai requisiti richiesti per i prodotti elencati all'art. 4, comma 4.1.

5.2. - Con riferimento all'art.1 comma 1.4, la Commissione Tecnica dovrà verificare il sussistere dei seguenti requisiti:

- a) L'adozione di tecniche di produzione particolarmente qualificanti sul piano della qualità, anche acquisendo documentazione relativa a certificazioni legalmente riconosciute relative a prodotti e processi di lavorazione;
- b) L'applicazione di processi produttivi volti alla prevenzione di eventuali contaminazioni o alterazioni dei prodotti stessi;
- c) L'applicazione di strategie produttive volte a limitare/annullare l'utilizzo di additivi o passaggi di lavorazione nocivi per il consumatore e la comunità, ed il conseguente impatto ambientale;
- d) L'utilizzo di materie prime eco-compatibili o a basso impatto ambientale;
- e) Il risparmio energetico;
- f) La valorizzazione di sistemi di produzione eco-compatibili e l'applicazione di tecniche innovative sul piano della tutela ambientale;
- g) La corretta gestione dei rifiuti provenienti dai residui di produzione;
- h) La presenza, sul prodotto, di chiari elementi informativi che descrivano in modo veritiero le caratteristiche peculiari ed il legame con il territorio;
- i) La possibilità di documentare i vari passaggi compiuti lungo la filiera;
- j) Procedure di auto-controllo che prevenivano l'immissione sul mercato di merce non conforme alle caratteristiche dichiarate.

5.3. Il soggetto che richieda o già disponga di autorizzazione all'utilizzo del marchio si impegna a consentire libero accesso alla Commissione Tecnica, garantendo assistenza e informazione funzionali all'espletamento del controllo. Il rifiuto a collaborare in tal senso comporterà la chiusura negativa del procedimento o la revoca immediata dell'autorizzazione all'utilizzo del marchio.

Articolo 6

Istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo del marchio

6.1. - I soggetti che aspirino all'utilizzazione del marchio devono presentare alla Commissione Tecnica una domanda di autorizzazione all'utilizzo del marchio, corredata dalle informazioni e dalla documentazione attestanti le capacità tecniche e il possesso dei requisiti necessari al rispetto del Disciplinare Generale di cui all'articolo 5.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) la descrizione della propria unità produttiva/azienda, attraverso una relazione tecnica che includa eventuale documentazione propedeutica alla valutazione;
- b) una dichiarazione di accettazione delle finalità e degli obiettivi specificati nel presente regolamento.

6.2. - L'istruttoria della procedura di autorizzazione all'utilizzo del marchio viene curata dalla Commissione Tecnica, che si esprime entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda, fatta salva la possibilità di interrompere il procedimento per una sola volta

al fine di richiedere al soggetto interessato integrazioni e/o modifiche rispetto alla documentazione presentata.

6.3 - Eventuali verifiche straordinarie, conseguenti a controlli o a documentazione incompleta o non formalmente legittima, o il ricorso all'ausilio di specifiche collaborazioni e professionalità a tal scopo interpellate, vengono imputate al soggetto richiedente, indipendentemente dall'esito dell'istanza, previa comunicazione allo stesso dei costi stimati.

6.4. - La Commissione Tecnica, accertato a seguito dell'esame dei documenti prodotti e degli esiti dell'istruttoria che il soggetto richiedente risulta in possesso dei requisiti necessari, rilascia una autorizzazione annuale all'uso del marchio. La Commissione Tecnica può altresì compiere verifiche periodiche per vigilare sul corretto utilizzo del marchio. L'autorizzazione annuale è specificamente intestata al soggetto richiedente e deve specificare il prodotto od il servizio ad esso correlato cui il marchio può essere attribuito.

6.5. - Con il rilascio dell'autorizzazione annuale all'uso del marchio il soggetto richiedente acquista il diritto ad associare il marchio ai prodotti autorizzati o ai servizi correlati, per il periodo di validità dell'autorizzazione stessa.

6.6. - La Commissione Tecnica cura la redazione e l'aggiornamento di un Albo che riporta l'elenco aggiornato dei soggetti legittimati all'utilizzo del marchio e dei soggetti che abbiano presentato domanda, ma per i quali l'iter di valutazione non sia ancora stato concluso. La consultazione di tale Albo è consentita a chiunque ne faccia formale richiesta, fatta eccezione per gli eventuali dati sensibili ai sensi della vigente normativa sulla privacy.

Articolo 7

Revoca dell'autorizzazione all'utilizzo del marchio

7.1. - Qualora la Commissione Tecnica verifichi il venir meno dei requisiti a seguito dei quali l'autorizzazione all'utilizzo del marchio è stata rilasciata, la stessa provvede alla revoca dell'autorizzazione stessa, con effetto immediato.

7.2. – Il soggetto destinatario del provvedimento di revoca viene altresì cancellato dall'Albo di cui al punto 6.6 ed è interdetto all'uso del marchio a partire dal ricevimento del provvedimento stesso.

7.3. - Trascorso un anno dalla comunicazione del provvedimento di revoca, l'imprenditore potrà inoltrare una nuova domanda di autorizzazione all'utilizzo del marchio, attestando l'adeguamento ad eventuali prescrizioni fornite dalla Commissione Tecnica.

7.4. – Qualora un soggetto riceva per due volte un provvedimento di revoca, ai sensi del comma 7.1, la domanda di cui al comma 7.3 non potrà essere riproposta, relativamente allo stesso prodotto/servizio, prima che siano decorsi tre anni dalla comunicazione dell'ultimo provvedimento di revoca.

Art. 8

Diritti ed obblighi dei soggetti ammessi all'uso del Marchio

8.1. - I soggetti autorizzati all'utilizzo del marchio sono tenuti al costante rispetto del livello qualitativo verificato dalla Commissione Tecnica preliminarmente al rilascio dell'autorizzazione all'uso del marchio.

8.2. - Ogni variazione sopravvenuta alle caratteristiche qualitative dei prodotti/servizi oggetto di autorizzazione all'uso del marchio deve essere tempestivamente comunicata alla Commissione Tecnica. Quest'ultima, in caso di necessità, potrà procedere revocando l'autorizzazione all'utilizzazione del Marchio, disponendo le opportune verifiche. In tal caso si procede secondo quanto indicato all'art. 7.

8.3. - I soggetti autorizzati all'utilizzo del marchio sono tenuti a collaborare alle attività di verifica della Commissione Tecnica ed a sostenere eventuali costi ai sensi dell'art.6 comma 6.3.

8.4. - I soggetti autorizzati all'utilizzo del marchio sono tenuti al rispetto delle disposizioni del presente regolamento, comprese le eventuali sanzioni previste all'art. 10.

Articolo 9

Canone annuale

9.1. - A seguito del rilascio dell'autorizzazione annuale all'uso del marchio, il soggetto richiedente è tenuto al versamento di un canone annuale, definito dal Comune di Mirandola in accordo con la Commissione Tecnica. I proventi del canone annuale dovranno confluire in un fondo destinato a garantire le finalità del presente statuto ed il corretto operato della Commissione Tecnica.

9.2. - L'autorizzazione è tacitamente rinnovata a seguito del pagamento del canone annuale, fatti salvi i casi di revoca di cui all'art.7.

9.3. - Il mancato pagamento del canone annuale comporta la decadenza dell'autorizzazione.

Articolo 10

Sanzioni

10.1. - In caso di palesi inadempienze al presente regolamento, di utilizzo di documentazione non veritiera e qualora si ravvisi una condotta, da parte del soggetto richiedente, non conforme ai principi di lealtà e probità, la Commissione Tecnica adotta a carico dei soggetti autorizzati all'utilizzo del marchio, anche in forma cumulativa, ove compatibile, le seguenti misure:

a) diffida scritta a non perseguire comportamenti in contraddizione con le finalità del presente regolamento e/o ritenuti lesivi dell'immagine del marchio;

c) revoca dell'autorizzazione all'uso del marchio;

d) nei casi più gravi, sanzione pecuniaria da € 500,00 a € 5.000,00, fissata su proposta della Commissione Tecnica ed irrogata dai competenti organi comunali in base alla normativa vigente in materia, e contestuale cancellazione dall'Albo di cui al punto 6.6.

10.3. – E' facoltà del destinatario di un provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'uso del marchio chiedere delucidazioni in merito entro dieci giorni dal ricevimento del provvedimento stesso, senza che ciò produca effetti sull'efficacia della revoca e sulle relative conseguenze. La Commissione Tecnica è tenuta a pronunciarsi in merito entro i successivi trenta giorni.

Articolo 11

Modifiche o integrazioni al regolamento

11.1. – La proposta di modifica del presente regolamento, oltre che dai competenti organi comunali, può provenire anche dalla Commissione Tecnica.